

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2006

relativa al riutilizzo delle informazioni della Commissione

(2006/291/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

valore aggiunto e che potrebbero costituire un'utile fonte di contenuti per le imprese e i cittadini.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 2,

(4) Il diritto di accesso ai documenti della Commissione è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽²⁾.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 131,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 1,

(5) La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce norme minime per il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico nell'Unione europea. Nei considerando si incoraggiano gli Stati membri a spingersi oltre le norme minime e ad adottare delle politiche meno restrittive in materia di dati, al fine di permettere un ampio utilizzo dei documenti detenuti dagli organismi del settore pubblico.

considerando quanto segue:

(1) Le nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni hanno creato possibilità senza precedenti di aggregare e combinare contenuti provenienti da fonti differenti.

(6) Nella sua comunicazione intitolata «Europe 2002: un quadro normativo comunitario per la valorizzazione delle informazioni del settore pubblico», la Commissione ha annunciato un aggiornamento delle politiche sul riutilizzo delle informazioni delle istituzioni dell'UE. In tale contesto sono state adottate numerose iniziative concrete, quale la nuova politica di Eurostat sulla diffusione delle informazioni e il passaggio a un portale Eurlex liberamente accessibile.

(2) Le informazioni del settore pubblico costituiscono una risorsa non sfruttata che potrebbe costituire la base per prodotti e servizi innovativi e a valore aggiunto della società dell'informazione. La Commissione ha evidenziato il potenziale economico delle informazioni del settore pubblico nella sua comunicazione del 23 ottobre 2001 ⁽¹⁾ intitolata «Europe 2002: un quadro normativo comunitario per la valorizzazione delle informazioni del settore pubblico».

(7) La nuova iniziativa della Commissione «i2010 — Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione» è volta, tra l'altro, a facilitare la creazione e la circolazione dei contenuti europei. In quanto elemento dell'iniziativa i2010, la presente decisione determina le condizioni per il riutilizzo dei documenti della Commissione, al fine di assicurarne un più ampio riutilizzo.

(3) La Commissione stessa, così come le altre istituzioni, detiene numerosi documenti di tutti i tipi che potrebbero essere riutilizzati in prodotti e servizi d'informazione a

⁽¹⁾ COM(2001) 607 def.

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90.

- (8) Una politica di riutilizzo meno restrittiva da parte della Commissione favorirà una nuova attività economica, porterà a un utilizzo e a una diffusione più ampia delle informazioni comunitarie, migliorerà l'immagine di apertura e trasparenza delle istituzioni ed eviterà inutili oneri amministrativi ai servizi della Commissione e agli utilizzatori.
- (9) È opportuno attuare ed applicare la presente decisione nel pieno rispetto dei principi relativi alla protezione dei dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.
- (10) È opportuno che la presente decisione non si applichi ai documenti per i quali la Commissione non può consentire il riutilizzo, ad esempio, a causa dei diritti di proprietà intellettuale detenuti da terzi o nei casi in cui i documenti provengano da altre istituzioni,
2. La presente decisione non si applica:
- a) al software o ai documenti soggetti a diritti di proprietà industriale, quali brevetti, marchi commerciali, disegni e modelli, loghi e nomi;
- b) ai documenti per i quali la Commissione non può consentire il riutilizzo a causa dei diritti di proprietà intellettuale detenuti da terzi;
- c) ai risultati dei lavori di ricerca del Centro comune di ricerca;
- d) ai documenti resi accessibili a un terzo conformemente a regole specifiche che disciplinano l'accesso privilegiato ai documenti.
3. La presente decisione è attuata nel pieno rispetto delle norme relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, in particolare del regolamento (CE) n. 45/2001.
4. La presente decisione non pregiudica e non incide in alcun modo sul regolamento (CE) n. 1049/2001.

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione fissa le condizioni per il riutilizzo dei documenti detenuti dalla Commissione o per suo conto dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (Ufficio delle pubblicazioni), al fine di facilitare un riutilizzo più ampio delle informazioni, di migliorare l'immagine di apertura della Commissione e di evitare oneri amministrativi inutili per coloro che riutilizzano le informazioni e per i servizi della Commissione.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. La presente decisione si applica ai documenti pubblici elaborati dalla Commissione o da enti pubblici e privati per suo conto:

- a) che sono stati pubblicati dalla Commissione o dall'Ufficio delle pubblicazioni per suo conto attraverso pubblicazioni, siti Internet o altri strumenti di diffusione; oppure
- b) che non sono stati pubblicati per motivi economici o altre ragioni pratiche, ad esempio nel caso di studi, relazioni e altri dati.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- 1) «documento»:
- a) qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva);
- b) qualsiasi parte di tale contenuto;
- 2) «riutilizzo»: l'uso di documenti da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per i quali i documenti sono stati prodotti. Lo scambio di documenti tra la Commissione e altri enti pubblici che utilizzano tali documenti esclusivamente in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico non costituisce riutilizzo;
- 3) «dati personali»: i dati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001.

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

*Articolo 4***Principio generale**

Nei limiti di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, tutti i documenti sono riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente alle condizioni definite in seguito. I documenti sono resi disponibili, ove possibile, per via elettronica.

*Articolo 5***Trattamento delle domande di riutilizzo**

1. Al fine di limitare la necessità di presentare singole domande di riutilizzo, i servizi della Commissione indicano, ove appropriato, se i documenti sono riutilizzabili (ad esempio per mezzo di un'avvertenza generale riportata nelle pagine web).

2. Le domande di riutilizzo di un documento sono trattate prontamente. Al richiedente viene inviato un avviso di ricevimento. Entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione della domanda, il servizio della Commissione o l'Ufficio delle pubblicazioni autorizzano il riutilizzo del documento oggetto della domanda e, ove necessario, ne forniscono una copia oppure comunicano con una risposta scritta il rifiuto totale o parziale della domanda, precisandone i motivi.

3. In casi eccezionali, ad esempio qualora una domanda riguardi un documento particolarmente lungo o un elevato numero di documenti, oppure qualora sia necessario tradurre la domanda, il termine di cui al paragrafo 2 può essere prolungato di 15 giorni lavorativi, sempre che il richiedente ne sia informato in anticipo e che le ragioni del prolungamento siano indicate chiaramente.

4. In caso di rifiuto, il servizio della Commissione o l'Ufficio delle pubblicazioni informano il richiedente del suo diritto di proporre un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado o di presentare una denuncia presso il Mediatore europeo, alle condizioni previste, rispettivamente, agli articoli 230 e 195 del trattato CE, oppure agli articoli 146 e 107 D del trattato Euratom.

5. Quando un rifiuto è basato sull'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della presente decisione, la risposta al richiedente contiene inoltre un riferimento alla persona fisica o giuridica titolare del diritto, se nota, oppure il licenziante dal quale la Commissione ha ottenuto il materiale pertinente, se noto.

*Articolo 6***Formati disponibili**

I documenti sono resi disponibili in qualsiasi formato o versione linguistica esistente, ove possibile e opportuno per via elettronica.

Ciò non comporta l'obbligo di adeguare o di aggiornare i documenti o di crearne per soddisfare la richiesta, né l'obbligo di fornire estratti di documenti se ciò comporta difficoltà sproporzionate, che vanno al di là della semplice manipolazione.

La presente decisione non determina, altresì, l'obbligo per la Commissione di tradurre i documenti richiesti in versioni linguistiche diverse da quelle già disponibili al momento della richiesta.

La Commissione o l'Ufficio delle pubblicazioni non possono essere tenuti, sulla base della presente decisione, a continuare la produzione di determinati tipi di documenti o a conservarli in un dato formato in vista del loro riutilizzo da parte di una persona fisica o giuridica.

*Articolo 7***Principi di tariffazione**

1. Il riutilizzo di documenti è in linea di principio gratuito.

2. In casi specifici possono essere recuperati i costi marginali sostenuti per la riproduzione e la diffusione di documenti.

3. Quando la Commissione decide di adattare un documento al fine di soddisfare una domanda specifica, le spese sostenute per l'adattamento possono essere addebitate al richiedente. Per valutare la necessità di recuperare tali spese, si tiene conto degli sforzi necessari per l'adattamento dei documenti, nonché dei potenziali vantaggi che il loro riutilizzo potrebbe apportare alle Comunità, ad esempio attraverso la diffusione di informazioni sul funzionamento delle Comunità oppure il miglioramento dell'immagine dell'istituzione presso il mondo esterno.

*Articolo 8***Trasparenza**

1. Le condizioni e le tariffe standard applicabili per il riutilizzo di documenti sono fissate in anticipo e pubblicate, ove possibile e opportuno per via elettronica.

2. La ricerca di documenti è agevolata da modalità pratiche, come elenchi di contenuti dei documenti più importanti disponibili per il riutilizzo.

*Articolo 9***Licenze**

Il riutilizzo dei documenti può essere consentito senza condizioni o può essere soggetto a condizioni, se del caso per mezzo di una licenza o di una clausola di esclusione della responsabilità. Le condizioni tipo per il riutilizzo comprendono l'obbligo per il riutilizzatore di citare la fonte dei documenti, di non alterare il senso o il messaggio originali dei documenti e la non responsabilità della Commissione per ogni eventuale conseguenza derivante dal riutilizzo. Le condizioni non limitano indebitamente le possibilità di riutilizzo.

*Articolo 10***Non discriminazione e divieto degli accordi di esclusiva**

1. Le condizioni applicabili per il riutilizzo di documenti non comportano discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo.
2. Il riutilizzo di documenti è aperto a tutti i potenziali attori del mercato. Non sono concessi diritti esclusivi.
3. Tuttavia, se per l'erogazione di un servizio d'interesse pubblico è necessario un diritto esclusivo, la fondatezza del motivo per l'attribuzione di tale diritto esclusivo è soggetta a riesame periodico e comunque dopo tre anni. Ogni eventuale accordo di esclusiva è trasparente ed è reso pubblico.

*Articolo 11***Applicazione**

Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento interno della Commissione, il potere di prendere decisioni a nome della Commissione

riguardo alle domande di riutilizzo di documenti è delegato ai direttori generali e ai capi servizio. Essi adottano le misure necessarie per garantire che le procedure relative ai documenti dei quali sono responsabili rispettino le prescrizioni della presente direttiva. A tal fine, nominano un funzionario incaricato di valutare le richieste di riutilizzo di documenti e di coordinare la risposta della direzione generale o del servizio.

*Articolo 12***Riesame**

La presente decisione è oggetto di un riesame tre anni dopo la sua entrata in vigore. Il riesame verte in particolare sulla possibilità di applicare la presente decisione ai risultati dei lavori di ricerca condotti presso il Centro comune di ricerca.

*Articolo 13***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2006.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione